

COVID-19

Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020

Le modifiche al Codice Civile e le novità in materia di “Crisi di impresa”

Il Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020 e in vigore dal 9 aprile 2020 interviene con disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all'esportazione. Tra le varie cose, proroga il termine di entrata in vigore del Codice della Crisi e introduce una serie di deroghe alle disposizioni del Codice Civile.

DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Articolo 5

È stata differita l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza.

CHI

Tutti i soggetti cui è applicabile il Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza.

COSA

L'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza è stata differita **al 1° settembre 2021.**

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE

Articolo 6

È stata prevista la sospensione degli obblighi previsti dal Codice Civile in tema di perdita del capitale sociale.

La norma è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da COVID-19 e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del Codice Civile.

CHI

Società di capitali, società cooperative, consorzi.

COSA

A decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 non si applicano i seguenti articoli del Codice Civile:

- ◆ 2446, commi secondo e terzo (Riduzione del capitale per perdite);
- ◆ 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale);
- ◆ 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto (Riduzione del capitale per perdite);
- ◆ 2482-*ter* (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale).

NOTA BENE

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4, e 2545-*duodecies* del Codice Civile.

NOTE

- ◆ articolo 2446, commi secondo e terzo (Riduzione del capitale per perdite):
Riduzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite
"[...] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436".

- ◆ articolo 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale):
"[...] gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società".

- ◆ articolo 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto (Riduzione del capitale per perdite):
Riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite:
"[...] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446".

- ◆ articolo 2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale):
"Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società".

- ◆ articolo 2484 (Cause di scioglimento):
"Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: [...] 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; [...]".

- ◆ articolo 2545-duodecies (Scioglimento):
"La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale".

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 7

La norma introduce una deroga temporanea ai principi di redazione dei bilanci, in particolare quello sulla continuità aziendale.

Come spiega la relazione illustrativa, la norma vuole “neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese, che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità”.

CHI

Imprese soggette alla redazione del Bilancio.

COSA

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività¹ può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 (per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il bilancio 2019).

I criteri di valutazione devono essere specificamente illustrati nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

ATTENZIONE:

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

NOTA BENE

È fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei Bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020).

¹ Di cui all’articolo 2423 - bis, comma 1, n. 1), del Codice Civile.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA'

Articolo 8

Sono stati disattivati i meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

Come spiega la relazione illustrativa al Decreto-Legge, la norma risponde all'esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese. Questo ha reso opportuno la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento, essendo gli stessi eccessivamente disincentivanti a fronte dell'attuale quadro economico. Il carattere comunque contingente della situazione limita la portata della previsione ai soli finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.

CHI

Società di capitali.

COSA

Ai finanziamenti effettuati a favore della società dal 9 aprile 2020 e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del Codice Civile.

NOTA BENE

- ◆ articolo 2467 (Finanziamenti dei soci):
"Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento".
- ◆ articolo 2497-*quinquies* (Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento):
"Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467".

ALTRE DISPOSIZIONI

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione Articolo 9

Allo scopo di neutralizzare il rischio che procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica possano irrimediabilmente essere compromesse dall'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la norma prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:

- ◆ nella proroga *ex lege* di sei mesi dei termini di adempimento - in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 - dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale prima dell'emergenza epidemiologica;
- ◆ in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;
- ◆ in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di chiedere la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo, comunque non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati;
- ◆ nella introduzione di un nuovo termine sino a novanta giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, il termine ai sensi dell'articolo 161, comma sesto, l. fall. (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco") o il termine ai sensi dell'articolo 182-bis comma settimo, l. fall. La proroga è applicata anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento, previa la presentazione di una istanza che deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Articolo 10

La norma dispone che tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

Trattasi di una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze (di fallimento) che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell'ambito di applicazione del Decreto-Legge 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. "Decreto Marzano").

Come spiega la relazione illustrativa al Decreto-Legge, il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio.

Unica eccezione alla improcedibilità è il caso in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'articolo 15, comma 8, l. fall.

Il periodo di blocco è sterilizzato sia ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese sia ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'articolo 69-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la proposizione delle azioni revocatorie.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Articolo 11

La norma dispone, su tutto il territorio nazionale, la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente forza esecutiva a quella stessa data.

La sospensione opera anche a favore dei debitori e obbligati in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà di rinunciarvi espressamente.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario.

Viene inoltre sospesa la trasmissione alle Camere di Commercio, da parte dei pubblici ufficiali, dei protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile 2020; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com